



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2024



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 3 DEL 26 GENNAIO 2024

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **NOVITÀ DEL DECRETO DI RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Il Decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente, recentemente emanato e come previsto dalla c.d. Legge delega fiscale, introduce modifiche normative che vanno a regolamentare, con importanti specificazioni sia a livello di normativa sostanziale che procedurale, l'attività dell'Amministrazione finanziaria e i diritti dei soggetti a cui quest'ultima è rivolta. Nella scheda si esaminano le novità maggiormente rilevanti per i contribuenti, in vigore a partire dal 18.01.2024, a partire dall'introduzione del contraddittorio obbligatorio in via generalizzata, alla nuova disciplina in tema di autotutela (obbligatoria e facoltativa) e fino alla revisione delle norme riguardanti gli interpelli.

Pagina 6

- **NUOVA DISCIPLINA FRINGE BENEFIT PER IL 2024**

La Legge di bilancio per l'anno 2024 ha previsto, in deroga a quanto disposto dal TUIR, l'aumento della soglia di detassazione dei c.d. fringe benefits limitatamente al periodo d'imposta 2024. Viene in particolare previsto un doppio tetto di importo, a seconda che il contribuente abbia o meno uno o più figli fiscalmente a carico. La stessa normativa riconduce nell'alveo della detassazione le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Nella scheda si analizzano gli aspetti principali della misura.

Pagina 15

- **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE NEGLI ETS**

Vista la pubblicazione della recente nota ministeriale, in materia di decorrenza dell'obbligo di nomina, per gli Enti del Terzo Settore (ETS), dell'organo di controllo, e del revisore legale dei conti, cerchiamo di fare chiarezza sulla differenza tra le due nozioni nel Codice del Terzo Settore e sul momento in cui sorgono i rispettivi obblighi di nomina, oggetto della recente nota direttoriale.

Pagina 20

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **TAX FREE SHOPPING NUOVA SOGLIA DAL 1° FEBBRAIO: CONDIZIONI E PROCEDURE DA SEGUIRE**

Dal 1° febbraio, entra in vigore la nuova soglia per gli acquisti tax free, che passa da 154,94 a 70,00 euro. Si tratta di un'agevolazione che permette ai viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea di ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA sui beni acquistati sul territorio nazionale, per un importo complessivo (Iva inclusa) superiore ad una certa soglia, a condizione che:

- ◆ gli stessi beni siano destinati all'uso personale o familiare degli acquirenti;
- ◆ e siano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le condizioni previste dalla disciplina Iva per fruire dello sgravio/rimborso dell'IVA sugli acquisti tax-free e la procedura da seguire per i negozianti e gli acquirenti.

Pagina 25

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 34

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 26.01.2024 AL 09.02.2024**

Pagina 35

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Immobile locato soggetto a rilascio: detrazione interessi mutuo**

Con [Risposta a interpello n. 13 del 23 gennaio 2024](#), l'Agenzia chiarisce quando spetta la **detrazione degli interessi passivi** derivanti dalla stipula di un **mutuo ipotecario** per l'acquisto di un **immobile locato**, da adibire ad abitazione principale, per il quale **è stata attivata la procedura di rilascio dell'immobile** prevista dall' articolo 447-bis del c.p.c..

Nel caso in esame, l'Istante era divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi; invece, l'Istante:

- ◆ in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile
- ◆ in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo; successivamente, presentava ricorso

L'Agenzia ha replicato che ricordando che l'articolo 30 della legge n. 392/1978 (c.d. legge sull'equo canone), dispone che «*Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29*» relativa al diniego della rinnovazione del contratto, «*e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 447bis del codice di procedura civile*».

Nella fattispecie in esame l'Agenzia ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio ex articolo 30 **non impedisce la fruizione della detrazione a condizione che nel termine di «tre mesi dall'acquisto» venga esercitata la relativa azione giudiziale**, esperibile nelle forme dell'articolo 447 bis c.p.c., ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma.

### **Direttori gare sportive e arbitri: scadenza comunicazioni 30.01.2024**

Il decreto Anticipi 215/2023 ha **prorogato al 30 gennaio 2024**, in luogo del 30 dicembre 2023, la scadenza per le **comunicazioni di inizio attività** a partire dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre per:

- ◆ **direttori di gara** e
- ◆ **arbitri o soggetti** che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive**, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, nel settore dilettantistico,

relativamente alla designazione, **con l'erogazione di compensi, per manifestazioni sportive riconosciute** da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.

La norma ordinaria prevede che **le comunicazioni al centro per l'impiego e al RASD vanno effettuate dall'ente o dalle proprie affiliate, se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per**

**un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta**, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :

- ◆ **entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;**
- ◆ **entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,**

tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Tali comunicazioni riguardano i nominativi dei soggetti convocati e i relativi compensi.

La **piattaforma del RASD** ([QUI L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA](#)) mette a disposizione la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e INAIL in tempo reale. Eccezionalmente, come anticipato, **per la prima applicazione relativa alle prestazioni 2023, il termine è stato fatto slittare al 30 gennaio 2024.**

### **Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024**

Con il [Provvedimento n 13275 del 22 gennaio](#), le Entrate hanno approvato il **nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT**, l'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Si ricorda che tale imposta **si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi** alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.

**Il modello**, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente **a partire dal 25 gennaio 2024.**

Si segnala **tra le novità il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione** utilizzato per la compensazione.

### **Ecobonus auto e moto 2024: aperte le prenotazioni**

Il MIMIT (ex mise) ha pubblicato la [Circolare del 28 dicembre 2023](#) sull'ecobonus veicoli 2024 con tutte le regole per le domande dell'incentivo.

**I venditori possono già effettuare le prenotazioni dei contributi**, per gli **acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024** e sino al 31 dicembre 2024, nella piattaforma informatica, aggiornata, fino a esaurimento delle risorse disponibili. [Qui tutte le autodichiarazioni da allegare](#) alla domanda divise per categoria.

In dettaglio le prenotazioni riguardano **i contributi per l'acquisto** di:

- ◆ veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli),
- ◆ L1e - L7e (motocicli e ciclomotori),
- ◆ N1 e N2 (veicoli commerciali).

Sul sito <https://ecobonus.mise.gov.it/> è possibile verificare la situazione dei fondi residui.

Gli [importi dei contributi](#), i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all'art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Il Ministero annuncia anche di essere al lavoro per una modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l'incentivo.

### **5xmille ONLUS: nuove istruzioni per la verifica di ammissione al beneficio**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un avviso rivolto alle **ONLUS transitate nel RUNTS** nel corso del 2023. In particolare si evidenzia che **tali enti devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5x1000 anno 2023, anche mediante consultazione dell'elenco delle Onlus ammesse [reperibile online](#)** sul sito dell'ADE.

Ciò poiché **tali enti potrebbero risultare nell'elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio** perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse.

Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno iscritti d'ufficio nell'elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro a seguito della loro cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.

### **Ccnl sport e fitness 2024: nuovi stipendi e compensi per dipendenti e collaboratori**

È stato firmato il 12 gennaio scorso dai sindacati di categoria Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom e dalla Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio Imprese l' innovativo **Contratto collettivo nazionale dello Sport, fitness e benessere, per gli addetti del mondo sportivo**. L'accordo adegua la contrattazione esistente alla recente riforma dello sport introdotta dal Dlgs 36/2021 ed entrata in vigore a luglio 2023.

**Il nuovo contratto riguarda circa 7.000 datori di lavoro**, per un totale di circa 41.000 dipendenti. Come precisa il comunicato sindacale si tratta dell' unico contratto di lavoro attualmente utilizzato nel settore, per ogni disciplina e ogni forma di lavoro.

È in vigore al 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità tra cui:

- ◆ superamento del doppio regime contrattuale, relativamente agli occupati ante e post 22/12/2015, data di stipula del [Ccnl originario Impianti e Attività Sportive](#)
- ◆ revisione degli inquadramenti contrattuali,
- ◆ aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità;
- ◆ regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e nel lavoro stagionale,
- ◆ istituzione di un Ente bilaterale nazionale finanziato con un contributo pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro committente e allo 0,05% a carico del lavoratore,
- ◆ aumento retributivo a regime per il IV livello medio di 200 euro, da riparametrare per tutti gli altri livelli, di cui 100 euro già erogati a titolo di acconto in virtù di un accordo di transizione siglato tra le parti nel 2022. I restanti 100 euro verranno erogati in tre tranches con le mensilità di luglio 2024, 2025, 2026;
- ◆ sui compensi ai collaboratori coordinati e continuativi maggiorazione del 25% a far data dal 1° gennaio 2024 fino al mese di novembre 2029.

Concludiamo informando che il **Dipartimento dello sport** ha terminato l'iter amministrativo per il pagamento dei **contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi**, di cui all'art. 4 del DPCM del 24 marzo 2023, e ha comunicato che **i primi accreditamenti a favore dei soggetti ammessi nella graduatoria sono previsti per inizio febbraio 2024**.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: NOVITÀ DEL DECRETO DI RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**



Il Decreto di riforma dello Statuto del contribuente<sup>1</sup>, recentemente emanato e come previsto dalla c.d. Legge delega fiscale<sup>2</sup>, introduce **modifiche normative** che vanno a regolamentare, con importanti **specificazioni** sia a livello di **normativa sostanziale** che **procedurale**, l'**attività dell'Amministrazione finanziaria** e i **diritti dei soggetti** a cui quest'ultima è rivolta.

Di seguito, esaminiamo le **novità maggiormente rilevanti** per i contribuenti, **in vigore** a partire **dal 18.01.2024**, a partire dall'introduzione del **contraddittorio obbligatorio** in via generalizzata, alla nuova disciplina in tema di **autotutela** (obbligatoria e facoltativa) e fino alla revisione delle norme riguardanti gli **interpelli**.

NOVITÀ DEL DECRETO DI RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE			
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<p>In termini di <b>principi generali</b> viene ribadito che <b>le disposizioni dello Statuto del Contribuente</b> hanno portata generale in quanto <b>si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario</b>.</p> <p>Si introducono poi i riferimenti ai <b>principi legislativi europei</b>, al contempo <b>rafforzando</b> e <b>precisando</b> il <b>ruolo degli enti locali</b> nella regolazione delle materie oggetto dello Statuto del contribuente.</p>		
<b>CONTRADDITTORIO GENERALIZZATO</b>	<p>Viene introdotto l'<b>obbligo di contraddittorio</b> per tutti gli atti <b>amministrativi autonomamente impugnabili</b>.</p> <p><b>Tutti gli atti</b> dovranno infatti essere preceduti, a <b>pena di annullabilità</b>, da un contraddittorio informato ed effettivo.</p> <p>Fanno invece <b>eccezione</b> alla novità in questione gli <b>atti</b>:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td><b>automatizzati e sostanzialmente automatizzati</b></td> </tr> <tr> <td>di <b>liquidazione</b> e di <b>controllo formale</b> delle dichiarazioni</td> </tr> </table> <p>che saranno individuati con <b>decreto</b> del <b>MEF</b> (lasciando invariata la relativa disciplina), così come i <b>casi motivati di fondato pericolo</b> per la <b>riscossione</b>.</p> <p>L'atto adottato all'esito del contraddittorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ deve <b>tenere conto</b> delle <b>osservazioni</b> del <b>contribuente</b>;</li> <li>◆ è <b>motivato</b> con riferimento a quelle che si ritiene di non dover accogliere.</li> </ul> <p>Gli <b>aspetti procedurali</b> fanno capo al fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il contribuente ha diritto di ottenere <b>copia</b> dello <b>"schema di atto"</b></li> </ul>	<b>automatizzati e sostanzialmente automatizzati</b>	di <b>liquidazione</b> e di <b>controllo formale</b> delle dichiarazioni
<b>automatizzati e sostanzialmente automatizzati</b>			
di <b>liquidazione</b> e di <b>controllo formale</b> delle dichiarazioni			

<sup>1</sup> [D.lgs. 219/2023 pubblicato in GU n.2 del 03.01.2024](#) che ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)


<sup>2</sup> L. 111/2023.



	<p>potenzialmente lesivo, con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>termine non inferiore a 60 giorni</b> per poter fornire <b>controdeduzioni</b> e/o chiedere <b>copia</b> degli <b>atti</b> del <b>fascicolo</b>,</li> <li>✓ <b>impossibilità</b> per l'Amministrazione di <b>emettere l'atto definitivo prima</b> del decorso di <b>tale termine</b> (eventualmente prorogabile di non più di 30 giorni)</li> </ul> <p>◆ possibile <b>proroga dei termini di accertamento</b> se tra questi ultimi e il termine per il contraddittorio vi sono <b>meno di 120 giorni</b> (dilazione quindi dello stesso numero di giorni)<sup>3</sup>.</p> <p> Vista l'introduzione del contraddittorio generalizzato viene <b>eliminata</b> la nota <b>previsione</b><sup>4</sup> che dà <b>60 giorni</b> di tempo al contribuente per fornire le proprie <b>osservazioni</b> e <b>richieste</b> a seguito dell'emissione di un <b>PVC</b>.</p>						
<p><b>MOTIVAZIONE DEGLI ATTI</b></p>	<p>Altra modifica riguarda l'<b>obbligo</b> di <b>motivazione</b> per l'Amministrazione finanziaria, che risulta <b>circoscritto ai suddetti atti autonomamente impugnabili</b> e che assume rilievo a pena di <b>nullità</b> dei medesimi.</p> <p>Occorre che tali <b>atti rechino</b> infatti:</p> <table border="1" data-bbox="587 987 1241 1133"> <tr> <td><b>a)</b></td> <td>i <b>presupposti</b></td> </tr> <tr> <td><b>b)</b></td> <td>i <b>mezzi di prova</b></td> </tr> <tr> <td><b>c)</b></td> <td>le <b>ragioni giuridiche</b> su cui si fonda la decisione</td> </tr> </table> <p>Inoltre, laddove la <b>motivazione</b> indichi <b>altri atti</b> cui si fa <b>riferimento</b> nella motivazione, non previamente portati a conoscenza del destinatario non vi è l'obbligo di allegarli qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'atto che li richiama ne <b>riproduca il contenuto essenziale</b>;</li> <li>◆ la <b>motivazione indichi espressamente</b> le <b>ragioni</b> per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono <b>sussistenti e fondati</b>.</li> </ul> <p> È comunque <b>vietata ogni successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova</b> a fondamento dell'atto, così come la loro <b>integrazione o sostituzione</b>, se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto (se ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze).</p>	<b>a)</b>	i <b>presupposti</b>	<b>b)</b>	i <b>mezzi di prova</b>	<b>c)</b>	le <b>ragioni giuridiche</b> su cui si fonda la decisione
<b>a)</b>	i <b>presupposti</b>						
<b>b)</b>	i <b>mezzi di prova</b>						
<b>c)</b>	le <b>ragioni giuridiche</b> su cui si fonda la decisione						
<p><b>ATTI DELLA RISCOSSIONE E SPECIFICAZIONE INTERESSI</b></p>	<p>Per quanto riguardo lo specifico caso degli <b>atti della riscossione</b>, e in particolare per quelli che costituiscono il <b>primo atto</b> con cui viene comunicata una pretesa – per tributi, interessi, sanzioni o accessori – essi devono <b>indicare</b>, con riguardo agli <b>interessi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>tipologia</b>;</li> <li>◆ la <b>norma tributaria</b> di riferimento;</li> <li>◆ il <b>criterio di determinazione</b>;</li> <li>◆ l'<b>imposta</b> in relazione alla quale sono stati calcolati;</li> </ul>						

<sup>3</sup> replicando di fatto la disciplina di cui all'attuale art. 5, comma 3-bis del D.lgs. 218/1997 per gli inviti a comparire.

<sup>4</sup> di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>data di decorrenza</b> e i <b>tassi applicati</b> per il tempo considerato.</li> </ul>						
<b>RISCOSSIONE E SPECIFICAZIONE INTERESSI</b>	<p>Si è intervenuto anche sul <b>regime di validità</b> di ciò che deriva dall'autorità fiscale. Vengono difatti introdotte – per la prima volta in materia fiscale – <b>regole chiare</b> circa la <b>differenza</b> tra gli <b>atti nulli</b> e quelli <b>annullabili</b>.</p> <p>In particolare, risultano <b>annullabili</b> gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili se ricorrono <b>violazione di legge</b>, incluse le norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla <b>competenza</b>,</li> <li>◆ sul <b>procedimento</b>,</li> <li>◆ sulla partecipazione del contribuente (<b>contraddittorio</b>),</li> <li>◆ sulla <b>validità</b> stessa degli atti.</li> </ul> <p>Viene poi specificato che i <b>motivi di annullabilità e di infondatezza</b> dell'atto sono <b>dedotti</b>, a pena di <b>decadenza</b>, con il <b>ricorso introduttivo</b> del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre <b>non sono rilevabili d'ufficio</b>.</p> <p>Vi è poi una specifica <b>casistica</b> che funge in ogni caso da <b>tutela del Fisco</b> per i relativi atti: per talune circostanze di erroneità ha infatti luogo la <b>mera irregolarità</b>, che <b>non costituisce</b> vizio di <b>annullabilità</b>.</p> <p>Nello specifico si tratta della <b>mancata o erronea indicazione</b>, nell'atto amministrativo, dei dati che fanno capo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>ufficio</b> presso il quale è possibile <b>ottenere informazioni</b> sull'atto notificato/comunicato e sul responsabile del procedimento,</li> <li>◆ l'<b>organo</b> o l'<b>autorità amministrativa</b> presso i quali è possibile <b>promuovere un riesame</b> (anche nel merito) dell'atto in sede di <b>autotutela</b>;</li> <li>◆ le <b>modalità</b>, il <b>termine</b>, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile <b>ricorrere</b>.</li> </ul> <p>Sono invece <b>nulli</b> gli atti dell'Amministrazione finanziaria se:</p> <table border="1" data-bbox="416 1384 1431 1615"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>a)</b></td> <td>viziati per <b>difetto assoluto di attribuzione</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td>adottati in <b>violazione o elusione di giudicato</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>c)</b></td> <td>affetti da <b>altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali</b> da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto di riforma dello Statuto del contribuente</td> </tr> </table> <p> Si tratta della <b>più grave casistica di patologia</b>, in quanto simili vizi possono essere <b>eccepiti</b> in <b>sede amministrativa o giudiziaria</b>, sono <b>rilevabili d'ufficio</b> (in ogni stato e grado del giudizio) e <b>danno diritto alla restituzione di quanto versato</b> – fatta salva ovviamente la prescrizione del credito.</p>	<b>a)</b>	viziati per <b>difetto assoluto di attribuzione</b>	<b>b)</b>	adottati in <b>violazione o elusione di giudicato</b>	<b>c)</b>	affetti da <b>altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali</b> da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto di riforma dello Statuto del contribuente
<b>a)</b>	viziati per <b>difetto assoluto di attribuzione</b>						
<b>b)</b>	adottati in <b>violazione o elusione di giudicato</b>						
<b>c)</b>	affetti da <b>altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali</b> da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto di riforma dello Statuto del contribuente						
<b>VIZI DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA</b>	<p>A beneficio dei contribuenti viene poi stabilito che <b>non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale</b> del tributo gli elementi di</p>						

	<p>prova acquisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>oltre i termini</b> previsti per gli accessi e <b>verifiche</b><sup>5</sup>, o</li> <li>◆ comunque, in <b>violazione di legge</b>.</li> </ul> <p>Si ricorda che lo Statuto prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, <b>non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni</b> nei casi di <b>particolare complessità</b> dell'<b>indagine</b> individuati e <b>motivati</b> dal dirigente dell'ufficio<sup>6</sup>.</p> <p>Il <b>periodo di permanenza</b> presso la <b>sede</b> del <b>contribuente</b> visto in precedenza – così come l'eventuale proroga ivi prevista – <b>non può essere superiore a 15 giorni lavorativi</b> contenuti nell'arco di <b>non più di un trimestre</b>, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di <b>imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi</b>.</p> <p> In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i <b>giorni di effettiva presenza</b> degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la <b>sede del contribuente</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VIZI DELLE NOTIFICAZIONI</b></p>	<p>Si stabilisce che risulta <b>inesistente</b> la <b>notificazione</b> degli <b>atti impositivi</b> o della <b>riscossione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>priva</b> dei suoi <b>elementi essenziali</b>, ovvero</li> <li>◆ <b>effettuata</b> nei confronti di <b>soggetti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>giuridicamente inesistenti</b>,</li> <li>✓ <b>totalmente privi di collegamento</b> con il <b>destinatario</b>, o</li> <li>✓ <b>estinti</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>Fuori da tali casi</b>, la <b>notificazione</b> eseguita in violazione delle norme di legge è <b>nulla</b>, ma la nullità può essere <b>sanata</b> dal <b>raggiungimento dello scopo dell'atto</b> (ossia la conoscenza da parte del destinatario<sup>7</sup>), sempreché l'impugnazione sia proposta entro il <b>termine di decadenza</b> dell'accertamento.</p> <p>Se la <b>notifica</b> di un <b>atto recettizio</b> è <b>invalida</b>, tale circostanza comporta l'<b>inefficacia</b> dell'atto stesso.</p> <p>Infine, <b>a decorrere dal 18.01.2024</b><sup>8</sup>, gli <b>effetti</b> della <b>notificazione</b>, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>si producono solo</b> nei confronti del <b>destinatario</b>, e</li> <li>◆ <b>non si estendono ai terzi</b>, ivi <b>inclusi i coobbligati</b>.</li> </ul>

<sup>5</sup> art. 12, comma 5 dello Statuto.


<sup>6</sup> gli operatori possono poi ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.


<sup>7</sup> automaticamente dimostrata anche solo dall'impugnazione del medesimo nella competente Corte di Giustizia Tributaria.

<sup>8</sup> data di entrata in vigore della disposizione in esame.

<p><b>NE BIS IN IDEM</b></p>	<p>Il principio del “<b>ne bis in idem</b>” ottiene espresso riconoscimento, specificamente a <b>livello procedurale</b> – la presente disposizione non ha invece a che vedere con i rapporti tra la disciplina fiscale e quella penale.</p> <p>Lo scopo è quello di <b>tutelare il contribuente</b> rispetto ai principi di <b>legittimo affidamento</b> e di <b>certezza del diritto</b> (anche) in ambito fiscale, imponendo che, fatti i salvi i casi in specifiche disposizioni che prevedano diversamente – e ferma l'emendabilità dei vizi formali e procedurali – <b>il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relativamente a <b>ciascun tributo</b>;</li> <li>◆ <b>una sola volta</b> per ogni periodo d'imposta.</li> </ul>
<p><b>TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE</b></p>	<p>Si modifica la norma sulla tutela dell'affidamento del contribuente<sup>9</sup> prevedendo che, <b>limitatamente ai tributi unionali</b> (tra cui i <b>dazi doganali</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quando le <b>indicazioni</b> contenute in <b>atti dell'Amministrazione finanziaria</b> – sebbene da essa successivamente modificati – per la loro <b>formulazione precisa</b> ingenerano nel contribuente un <b>ragionevole affidamento</b>,</li> <li>◆ <b>non sono dovuti tributi, sanzioni ed interessi</b> con riferimento al loro periodo di vigenza.</li> </ul>
<p><b>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</b></p>	<p>Viene disciplinato il <b>principio di proporzionalità</b> nel <b>procedimento tributario</b>, stabilendo che l'<b>azione amministrativa:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>deve essere <b>necessaria</b> per l'<b>attuazione</b> del <b>tributo</b> e <b>non eccedente</b> rispetto ai <b>fini perseguiti</b></p> <p><b>non</b> deve <b>limitare</b> i <b>diritti</b> dei <b>contribuenti</b> <b>oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo</b></p> </div> <p>Tale principio si <b>applica</b> anche alle <b>misure di contrasto</b> dell'<b>elusione e dell'evasione fiscale</b> e alle <b>sanzioni tributarie</b> (e quindi agli atti di irrogazione).</p> <p>Nello specifico viene chiarito che il procedimento tributario deve bilanciare la <b>protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente</b> – nel rispetto del suddetto principio di proporzionalità.</p>
<p><b>NUOVE FORME DI AUTOTUTELA</b></p>	<p>Importanti novità riguardano poi l'esercizio dell'<b>autotutela</b> da parte dell'Amministrazione finanziaria, con <b>due nuovi articoli</b> dello Statuto che ne dettano la disciplina.</p> <p>Viene in primo luogo stabilito <b>un vero e proprio dovere</b> per l'Amministrazione finanziaria di porre in essere l'<b>autotutela obbligatoria</b>, con <b>annullamento</b> (in tutto o in parte) di <b>atti di imposizione</b> o rinuncia all'imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza necessità di istanza</b> di parte, e</li> <li>◆ <b>anche in pendenza di giudizio</b>, o</li> </ul>

<sup>9</sup> art. 10 dello Statuto del contribuente, nel quale viene modificato il comma 2 tramite inserimento del secondo periodo (come da art. 4, comma 1 lettera b) della Legge 111/2023).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in caso di <b>atti definitivi</b>,</li> </ul> <p>nei casi di <b>manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione</b>.</p> <p>Si tratta nello specifico di:</p> <table border="1" data-bbox="464 349 1366 766"> <tr><td>errore di persona</td></tr> <tr><td>errore di calcolo</td></tr> <tr><td>errore sull'individuazione del tributo</td></tr> <tr><td>errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria</td></tr> <tr><td>errore sul presupposto d'imposta</td></tr> <tr><td>mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti</td></tr> <tr><td>mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza</td></tr> </table> <p> L'autotutela in forma obbligatoria <b>non va</b> invece <b>attuata</b> in caso di <b>sentenza passata in giudicato</b> favorevole all'amministrazione finanziaria e qualora sia <b>decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione</b>.</p> <p>Quest'ultima rappresenta una norma a salvaguardia del Fisco ma che – se letta al contrario – <b>ammette espressamente</b> la <b>possibilità</b> per il contribuente di vedersi <b>tutelato</b> anche nei casi in cui abbia <b>omesso l'impugnazione di atti gravemente illegittimi</b>.</p> <p>Diversamente, l'<b>autotutela facoltativa</b> ha luogo nei <b>casi diversi</b> da quelli visti in precedenza, laddove l'autorità fiscale può comunque procedere all'<b>annullamento</b> (sempre in tutto o in parte) di <b>atti di imposizione</b> o alla rinuncia all'imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>senza necessità</b> dell'istanza di parte;</li> <li>◆ anche in <b>pendenza di giudizio</b>;</li> <li>◆ in caso di <b>atti definitivi</b>;</li> </ul> <p>in presenza di una <b>illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione</b>.</p>	errore di persona	errore di calcolo	errore sull'individuazione del tributo	errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria	errore sul presupposto d'imposta	mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti	mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza	
errore di persona									
errore di calcolo									
errore sull'individuazione del tributo									
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria									
errore sul presupposto d'imposta									
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti									
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza									
DOCUMENTI DI PRASSI	<p>Vengono espressamente indicati gli <b>strumenti documentali</b> attraverso i quali l'<b>Amministrazione finanziaria supporta il contribuente</b> nella <b>conoscenza delle disposizioni tributarie</b>.</p> <p>Si stabilisce infatti che l'autorità fiscale <b>fornisce ausilio ai contribuenti</b> nell'<b>interpretazione</b> e nell'<b>applicazione</b> delle <b>disposizioni tributarie</b> mediante:</p> <table border="1" data-bbox="560 1809 1270 1998"> <tr><td>1)</td><td><b>circolari</b> interpretative e applicative</td></tr> <tr><td>2)</td><td><b>consulenza giuridica</b></td></tr> <tr><td>3)</td><td>risposte agli <b>interpelli</b></td></tr> <tr><td>4)</td><td><b>consultazione semplificata</b> (di cui si dirà in seguito)</td></tr> </table> <p>Le circolari vengono in particolare adottate per <b>fornire</b>:</p>	1)	<b>circolari</b> interpretative e applicative	2)	<b>consulenza giuridica</b>	3)	risposte agli <b>interpelli</b>	4)	<b>consultazione semplificata</b> (di cui si dirà in seguito)
1)	<b>circolari</b> interpretative e applicative								
2)	<b>consulenza giuridica</b>								
3)	risposte agli <b>interpelli</b>								
4)	<b>consultazione semplificata</b> (di cui si dirà in seguito)								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>ricostruzione</b> del procedimento formativo delle <b>nuove disposizioni tributarie</b> e i <b>primi chiarimenti</b> dei loro contenuti;</li> <li>◆ <b>approfondimenti e aggiornamenti interpretativi</b> conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;</li> <li>◆ <b>inquadramenti sistematici</b> su tematiche di particolare complessità;</li> <li>◆ <b>istruzioni operative ai suoi uffici.</b></li> </ul> <p>Nei casi di maggiore interesse, per l'<b>elaborazione delle Circolari</b>, l'Agenzia delle Entrate può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ effettuare <b>interlocuzioni preventive</b> con <b>soggetti istituzionali / ordini professionali / associazioni di categoria / altri enti esponenziali</b> di interessi collettivi, nonché</li> <li>◆ proporre una <b>pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.</b></li> </ul> <p>L'Amministrazione finanziaria offre inoltre, su richiesta, <b>consulenza giuridica</b> per fornire <b>chiarimenti interpretativi</b> di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che <b>non riguardano singoli contribuenti</b>, rivolgendosi in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>associazioni sindacali e di categoria</b>;</li> <li>◆ agli <b>ordini professionali</b>;</li> <li>◆ agli <b>enti pubblici o privati</b>;</li> <li>◆ alle <b>regioni</b> e agli <b>enti locali</b>;</li> <li>◆ alle <b>amministrazioni dello Stato.</b></li> </ul>		
CONSULTAZIONE SEMPLIFICATA	<p>Con il <b>nuovo istituto</b> della <b>consultazione semplificata</b> viene data la <b>possibilità</b> a:</p> <table border="1" data-bbox="493 1245 1337 1341"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>persone fisiche</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>società di persone</b> che adottano la <b>contabilità semplificata</b></td> </tr> </table> <p>di <b>accedere gratuitamente</b>, avvalendosi dei servizi telematici che verranno appositamente predisposti – anche tramite gli intermediari delegati – ad una <b>banca dati</b> che contiene i <b>documenti di prassi</b> e gli <b>atti interpretativi</b>.</p> <p>La banca dati consentirà l'<b>individuazione</b> della <b>soluzione</b> al <b>quesito</b> interpretativo o applicativo <b>esposto</b> dal contribuente e, qualora la risposta al quesito <b>non sia individuata univocamente</b>, il contribuente verrà informato del fatto che può presentare <b>istanza di interpello</b>.</p> <p> La consultazione semplificata è infatti <b>condizione di ammissibilità</b> ai fini della <b>presentazione</b> degli <b>interpelli</b>.</p> <p>Diversamente, <b>in caso di risposta non sono irrogate sanzioni né vengono richiesti interessi moratori al contribuente</b> che si sia conformato a tali indicazioni contenute negli atti amministrativi<sup>10</sup> Quanto detto, evidentemente, esclusivamente nei confronti del contribuente che abbia</p>	<b>persone fisiche</b>	<b>società di persone</b> che adottano la <b>contabilità semplificata</b>
<b>persone fisiche</b>			
<b>società di persone</b> che adottano la <b>contabilità semplificata</b>			

<sup>10</sup> come attualmente previsto dall'art. 10, comma 2 dello Statuto.

	proceduto con la consultazione.
RIFORMA DISCIPLINA INTERPELLI	La disciplina degli <b>interpelli</b> viene <b>rinnovata</b> , con solo <b>alcune variazioni sostanziali</b> rispetto a quanto previsto in precedenza.
	<div data-bbox="448 347 1396 392" style="background-color: #e1eef6; padding: 2px;"><b>VERSAMENTO CONTRIBUTO</b></div> <div data-bbox="470 405 550 495"></div> <div data-bbox="576 405 1385 566">La novità più rilevante con riguardo alla disciplina degli interpelli è quella per cui <b>la presentazione delle istanze è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo</b>, la cui misura e le cui modalità di versamento saranno stabilite da un decreto del MEF<sup>11</sup>.</div> <div data-bbox="448 577 1396 622" style="background-color: #e1eef6; padding: 2px;"><b>TEMPISTICHE RISPOSTA</b></div> <div data-bbox="507 633 1385 1025"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>unificazione del termine</b> per la <b>risposta</b> da parte dell'Agenzia in tutte le casistiche previste <b>dalla legge (90 giorni)</b>. Resta in ogni caso <b>ferma la regola</b> per cui se il <b>termine</b> per la risposta <b>cade il sabato</b> o un <b>giorno festivo</b> lo stesso viene <b>prorogato</b> al <b>primo giorno successivo non festivo</b>;</li> <li>◆ <b>sospensione</b> dello stesso <b>termine</b> nel <b>mese di agosto</b> e</li> <li>◆ qualora serva un <b>parere preventivo ad altra amministrazione</b> (che, se non fornito porta comunque alla risposta da parte di AE entro i successivi 60 giorni);</li> </ul> </div> <div data-bbox="448 1037 1396 1081" style="background-color: #e1eef6; padding: 2px;"><b>EFFETTI RISPOSTA</b></div> <div data-bbox="459 1093 1385 1160">La risposta fornita all'istanza (scritta e motivata) <b>vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria</b> con <b>esclusivo riferimento</b>:</div> <div data-bbox="507 1171 965 1249"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>questione oggetto</b> dell'istanza;</li> <li>◆ al <b>richiedente</b>.</li> </ul> </div> <div data-bbox="459 1261 1385 1384">Quando la <b>risposta non è comunicata</b> al contribuente entro il termine previsto di 90 giorni, il <b>silenzio equivale a condivisione</b> della <b>soluzione prospettata</b> dal contribuente nell'interpello.</div> <div data-bbox="459 1417 539 1507"></div> <div data-bbox="563 1417 1385 1496">Gli <b>atti</b>, anche a <b>contenuto impositivo</b> o <b>sanzionatorio</b>, <b>difforni</b> dalla <b>risposta</b> (espressa o tacita) sono <b>annullabili</b>.</div> <div data-bbox="459 1529 1385 1742">Gli effetti della risposta alla istanza di interpello <b>si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello</b>; ciò, però, fatta <b>salva</b> la <b>rettifica</b> della soluzione interpretativa da parte dell'<b>Amministrazione</b> con valenza esclusivamente per gli eventuali <b>comportamenti futuri</b> dell'istante.</div> <div data-bbox="499 1753 874 1787">La presentazione dell'interpello:</div> <div data-bbox="507 1798 1353 1960"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non incide</b> comunque <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sulle <b>scadenze</b> previste dalle <b>norme tributarie</b>, né</li> <li>✓ sulla <b>decorrenza</b> dei <b>termini di decadenza</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>non comporta interruzione o sospensione</b> dei termini di <b>prescrizione</b>.</li> </ul> </div>

<sup>11</sup> in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

	<p>Si precisa infine che la <b>risposta</b> alla istanza di interpello <b>non è impugnabile</b> da parte dei contribuenti.</p> <p>Si specifica in ogni caso che, ai fini di tutte le istanze che possano essere presentate, <b>non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza</b> quando l'Amministrazione finanziaria ha <b>già fornito</b>, mediante altri documenti di prassi, la <b>soluzione per fattispecie corrispondenti</b> a quella <b>rappresentata</b> dal contribuente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE</b></p>	<p>Viene integralmente sostituita la norma dello Statuto sul garante del contribuente, <b>istituendo</b> la nuova <b>figura del "Garante nazionale del contribuente"</b> (che prende il posto dei Garanti regionali del contribuente<sup>12</sup>) come <b>organo monocratico</b>.</p> <p>Il Garante nazionale opera in <b>piena autonomia</b> ed è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la <b>durata di 4 anni, rinnovabile una sola</b> volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.</p> <p>Il Garante del contribuente è scelto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>magistrati, professori universitari</b> di materie giuridiche ed economiche e <b>notai</b> (sia in servizio o a riposo);</li> <li>◆ <b>avvocati, dottori commercialisti e ragionieri</b> collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.</li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>12</sup> si ricorda che nel precedente testo dell'art. 13 era previsto che presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome fosse istituito il Garante del contribuente, che parimenti operava in piena autonomia, era organo monocratico e veniva scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alleseguenti categorie:

- ◆ magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai (sia a riposo sia in attività di servizio);
- ◆ avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA FRINGE BENEFIT PER IL 2024**

La Legge di bilancio per l'anno 2024 ha previsto, in deroga a quanto disposto dal TUIR, l'**aumento della soglia di detassazione dei c.d. fringe benefits limitatamente al periodo d'imposta 2024**. Viene in particolare previsto un **doppio tetto di importo**, a seconda che il contribuente **abbia o meno uno o più figli fiscalmente a carico**. La stessa normativa riconduce nell'alveo della detassazione le **somme erogate o rimborsate** ai lavoratori:

- ◆ per il **pagamento delle utenze domestiche**, ovvero
- ◆ per gli **interessi sul mutuo** relativo alla **prima casa**.


Di seguito si analizzano gli aspetti principali della misura.

<b>NUOVA DISCIPLINA FRINGE BENEFIT PER IL 2024</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>La normativa fiscale italiana, rappresentata dal Tuir, dispone che il <b>reddito di lavoro dipendente</b> è costituito da:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro<sup>13</sup>.</i></p> </div> <p>L'articolo citato sancisce il cosiddetto "<b>principio di onnicomprensività</b>", posto che risultano <b>assoggettati</b> all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) – ed alle relative addizionali regionali e comunali – le <b>somme e i valori</b>, anche se riconosciuti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, comunque <b>riconducibili al rapporto di lavoro dipendente</b>.</p> <p>Se nel concetto di "somme" rientrano le erogazioni <b>in denaro</b> a titolo di paga base, superminimi, indennità eccetera, nel <b>macro-gruppo dei "valori" ricadono i compensi in natura o c.d. fringe benefits</b>.</p> <p>Questi ultimi sono rappresentati da <b>tutti i beni e servizi</b> che il <b>dipendente riceve</b> nel periodo d'imposta <b>in funzione del contratto di lavoro</b> in essere.</p> <p>La <b>disciplina sui compensi in natura</b> si divide sostanzialmente in <b>due gruppi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ compensi in natura <b>non tassati</b>;</li> <li>◆ compensi in natura <b>tassati</b> secondo il "<b>valore normale</b>" o, al contrario, un "valore convenzionale" disciplinato dallo stesso Tuir.</li> </ul> <p>Rientrano nel <b>primo gruppo</b> i cosiddetti "<b>beni e servizi di modico valore</b>"<sup>14</sup>,</p>

<sup>13</sup> Art. 51, comma 1 del Tuir.


<sup>14</sup> Di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.



	<p>proprio su questi ultimi è intervenuta la "Legge di Bilancio 2024", introducendo una <b>disposizione derogatoria</b> in merito ai <b>limiti di detassazione</b> previsti "a regime" a livello di normativa fiscale.</p>
<p><b>COSA PREVEDE IL TUIR PER I BENI E SERVIZI DI "MODICO VALORE"</b></p>	<p>La norma dispone l'<b>esclusione</b> dell'<b>imposizione</b> fiscale per i <b>beni e i servizi di modico valore</b>.</p> <p>Come tale si intende:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.<sup>15</sup></i></p> </div> <p>La citata <b>soglia di detassazione, equivalente a 258,23 euro</b>, deve intendersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ riferita a <b>tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente</b>, anche se nell'ambito di rapporti di lavoro diversi;</li> <li>◆ <b>assunta per intero</b>, con conseguente <b>esclusione</b> del <b>riproporzionamento</b> se il <b>rapporto di lavoro</b> ha una <b>durata inferiore al periodo d'imposta</b>.</li> </ul> <p> Se i beni ceduti e / o i servizi prestati hanno un <b>valore superiore a 258,23 euro</b>, lo stesso importo <b>concorre interamente a formare il reddito</b>.</p>
<p><b>LA DISCIPLINA DEROGATORIA 2023</b></p>	<p>Limitatamente al <b>periodo d'imposta 2023</b>, la normativa di riferimento ha disposto una <b>diversa soglia di detassazione</b> per i beni e i servizi di modico valore. Un Decreto<sup>16</sup> recente ha stabilito, limitatamente al <b>periodo d'imposta 2023</b>, una <b>diversa soglia di detassazione</b> per i beni e i servizi di modico valore:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.</i></p> </div> <p>Il limite di <b>3.000 euro</b> si considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>comprensivo</b> delle <b>somme riconosciute entro il 12.01.2024</b> (per il <b>principio di cassa allargato</b>) per il <b>pagamento</b> delle <b>utenze domestiche di acqua, luce e gas</b>, con riferimento a <b>immobili ad uso abitativo</b> posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dal dipendente,</li> <li>✓ dal coniuge, o</li> <li>✓ dai suoi familiari,</li> </ul> </li> </ul> <p><b>a prescindere</b> che negli stessi abbiano o meno stabilito la <b>residenza</b> o il</p>

<sup>15</sup> Art. 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir.

<sup>16</sup> Art. 40 del D.L. 48/2023 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla Legge 85/2023.

	<p><b>domicilio</b>, a <b>condizione</b> che ne <b>sostengano effettivamente le spese</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non comprensivo dei buoni carburante</b>, nel <b>limite di 200 euro per dipendente</b> (assume rilevanza invece l'eventuale eccedenza).</li> </ul> <p>È importante precisare che <b>assumono altresì</b> rilievo le <b>utenze</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>intestate al condominio</b>, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);</li> <li>◆ <b>intestate al coniuge</b> o ai <b>familiari del lavoratore</b>;</li> <li>◆ le quali, pur essendo <b>intestate</b> al proprietario dell'immobile/<b>locatore</b>, sono espressamente addebitate – sulla base del contratto di locazione – analiticamente (non forfettariamente) al lavoratore/<b>locatario</b>, ovvero al <b>coniuge</b> o ai <b>familiari</b>.</li> </ul> <p>Ai fini della corretta applicazione in argomento il <b>datore di lavoro</b> è tenuto ad <b>acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione idonea a giustificare la somma spesa per le utenze</b> o, in alternativa, farsi <b>rilasciare</b> dal <b>dipendente</b> una <b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</b> con la quale <b>attesta</b> di essere in <b>possesso</b> della documentazione comprovante il <b>pagamento</b> delle <b>utenze domestiche</b>, di cui vengono riportati gli elementi necessari per identificarle, come:</p> <table border="1" data-bbox="662 1052 1158 1238"> <tr> <td><b>Numero e intestatario della fattura</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tipologia di utenza</b></td> </tr> <tr> <td><b>Importo pagato</b></td> </tr> <tr> <td><b>Data e modalità di pagamento</b></td> </tr> </table> <p>Da ultimo, il <b>datore di lavoro</b> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>acquisire</b> un'<b>ulteriore dichiarazione sostitutiva</b> di atto di notorietà attestante che le stesse <b>fatture non sono già state rimborsate</b>, in tutto o in parte, dalla stessa azienda o da altre realtà;</li> <li>◆ <b>informare</b> dell'<b>attuazione</b> della <b>disciplina fiscale derogatoria</b> di cui trattasi le <b>rappresentanze sindacali unitarie</b>, laddove presenti.</li> </ul> <p> Da notare che, per i <b>lavoratori senza figli fiscalmente a carico</b>, continua ad <b>operare il limite di detassazione di 258,23 euro</b><sup>17</sup>.</p> <p>Tornando invece <b>ai dipendenti beneficiari</b> della <b>soglia di 3.000 euro</b>, la normativa impone loro di trasmettere un'<b>apposita dichiarazione al datore di lavoro</b> "<b>indicando il codice fiscale dei figli</b>"<sup>18</sup>.</p>	<b>Numero e intestatario della fattura</b>	<b>Tipologia di utenza</b>	<b>Importo pagato</b>	<b>Data e modalità di pagamento</b>
<b>Numero e intestatario della fattura</b>					
<b>Tipologia di utenza</b>					
<b>Importo pagato</b>					
<b>Data e modalità di pagamento</b>					
<p><b>LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE NELLA "LEGGE DI</b></p>	<p>La normativa succedutasi negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente sensibile al tema della riduzione del cosiddetto "<b>cuneo fiscale</b>", da intendersi</p>				

<sup>17</sup> Previsto dall'art. 51, comma 3 del Tuir.

<sup>18</sup> Art. 40, comma 3 del D.L. 48/2023. In proposito la [circolare n. 23/E del 01.08.2023](#) si è espressa circa la forma libera della suddetta dichiarazione, affermando che le modalità possono essere concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

**BILANCIO 2024"**

come la **differenza tra il costo totale sostenuto dal datore di lavoro e il compenso netto a beneficio del dipendente**. Il valore in questione rappresenta quindi il **rapporto percentuale tra le trattenute totali** (a carico di datore di lavoro e dipendente) **ed il costo totale del lavoro**.

Le **componenti** che formano il **cuneo fiscale** sono quindi essenzialmente tre:

<b>1)</b>	<b>Imposte sul reddito</b> (Irpef) <b>a carico del lavoratore</b> e relative addizionali regionali e comunali
<b>2)</b>	<b>Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore</b> , trattenuti in busta paga
<b>3)</b>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore</b> di lavoro

Esiste poi una **quarta componente** rappresenta dai **trasferimenti in denaro** dallo **Stato** direttamente al **nucleo familiare**, in virtù della presenza di figli a carico e/o di **soggetti con disabilità**.

Il **cuneo fiscale** si ottiene in particolare **sommando le tre componenti** poc'anzi citate (Irpef e relative addizionali, contributi a carico del lavoratore e dell'azienda): il **risultato**, eventualmente **diminuito della quarta componente** (rappresentata dai sussidi statali), dev'essere **rapportato al costo del lavoro**, ottenendo così il cuneo fiscale (espresso in **percentuale**).

In ragione di quanto appena descritto, essendo il **cuneo fiscale** il risultato del **rapporto tra tasse e contributi** che incidono sulla busta paga e sul costo del lavoro, a parità di costo del lavoro (al denominatore) **un'elevata percentuale è sinonimo di maggiori trattenute** e, di conseguenza, un **minor netto spettante al lavoratore**.

È opportuno precisare che **altre norme** contenute nella "Legge di bilancio 2024" hanno come obiettivo **l'abbattimento dei contributi e delle imposte** a carico dei lavoratori dipendenti. Si citano ad esempio:


- ◆ **l'imposta sostitutiva al 5%** (in luogo di quella ordinaria del 10%) estesa ai premi di risultato ed alle somme riconosciute a titolo di **partecipazione agli utili**, erogate nel **2024**;
- ◆ la **riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti**, pari al 6 – 7%, per i periodi di paga **dal 01.01.2024 al 31.12.2024**;
- ◆ **l'abbattimento totale dei contributi IVS a carico delle lavoratrici madri** dipendenti a **tempo indeterminato** con **due o più figli**, a decorrere **dal 01.01.2024**.

La "Legge di Bilancio 2024" è poi ritornata sulla disciplina derogatoria<sup>19</sup> riguardante la detassazione dei beni e servizi di modico valore, come già avvenuto per il periodo d'imposta 2023.

È stato in particolare disposto<sup>20</sup>, **limitatamente al periodo d'imposta 2024**,

<sup>19</sup> All'articolo 51, comma 3 del TUIR.

<sup>20</sup> Dall'art. 1, comma 16 della Legge 213/2023.

	<p>che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo <b>di 1.000, euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.</b></p> <p>La soglia citata <b>passa a 2.000 euro</b> per i <b>lavoratori dipendenti con figli</b>, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati<sup>21</sup>.</p>
<p><b>PER LA SOGLIA DI 2.000 EURO RILEVANO I FIGLI FISCALMENTE A CARICO</b></p>	<p>Chi sono i figli a carico<sup>22</sup>?</p> <p>Tali si intendono i figli <b>con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro</b>, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.</p> <p> Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito sopra citato <b>è elevato a 4.000 euro.</b></p>
<p><b>COME OTTENERE LA SOGLIA DI DETASSAZIONE DI 2.000 EURO?</b></p>	<p>Al pari di quanto previsto per il periodo d'imposta 2023, il limite di detassazione di 2.000 euro <b>opera soltanto a fronte di un'apposita dichiarazione</b> del dipendente interessato, in cui quest'ultimo affermi di aver <b>diritto alla soglia maggiorata</b>, indicando altresì il <b>codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.</b></p> <p>Ancora una volta il datore di lavoro provvede a dare attuazione alla disciplina derogatoria previa informativa alle <b>rappresentanze sindacali</b> unitarie, laddove presenti.</p>
<p><b>ALTRE SOMME COMPRESSE NEL LIMITE DI 1.000,00 / 2.000 EURO</b></p>	<p>Sulla falsariga di quanto previsto per il periodo d'imposta 2023, anche per il 2024 <b>concorrono ai limiti di 1.000 / 2.000 euro</b> (e dunque non risultano sottoposte a tassazione) <b>anche le somme riconosciute dal datore di lavoro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per il pagamento delle <b>utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;</b></li> <li>◆ per le <b>spese</b> legate all'<b>affitto della prima casa;</b></li> <li>◆ per gli <b>interessi sul mutuo</b> relativo alla <b>prima casa.</b></li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>21</sup> Che si trovano nelle "condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

<sup>22</sup> Che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE NEGLI ETS**

Vista la pubblicazione della **recente nota ministeriale**<sup>23</sup>, in materia di **decorrenza dell'obbligo di nomina**, per gli Enti del Terzo Settore (ETS):


- ◆ dell'**organo di controllo**, e
- ◆ del **revisore legale** dei conti,

Di seguito si fa chiarezza sulla **differenza tra le due nozioni nel Codice del Terzo Settore** e sul **momento in cui sorgono i rispettivi obblighi di nomina**, oggetto della recente nota direttoriale.

<b>ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE NEGLI ETS</b>					
<b>PREMESSA</b>	<p>Spesso si ingenera <b>confusione</b> tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>nozione di controllo</b>, e</li> <li>◆ quella di <b>revisione</b> negli <b>Enti del terzo settore</b>,</li> </ul> <p>nonostante si tratti di <b>funzioni completamente diverse</b>, così come <b>diversi</b> sono i <b>presupposti</b> al cui verificarsi sorgono i rispettivi <b>obblighi di nomina</b>.</p> <p>L'<b>organo di controllo</b>, che può essere <b>assimilato</b> al <b>collegio sindacale</b> in ambito societario:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">presidia l'<b>osservanza</b> delle <b>leggi</b> e dello <b>Statuto</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">verifica l'<b>adeguatezza</b> dell'<b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile</b>, oltre che il suo concreto funzionamento</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">monitora l'osservanza delle <b>finalità</b>, il rispetto delle disposizioni relative alle <b>attività di interesse generale</b>, alle attività <b>diverse</b>, alla <b>raccolta fondi</b>, al <b>divieto di divisione di utili</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">attesta la <b>conformità</b> del <b>bilancio sociale</b> rispetto alle linee guida ministeriali</td> </tr> </table> <p>Diversamente, il <b>revisore dei conti</b> opera un <b>controllo</b> sulla <b>tenuta delle scritture contabili</b> e <b>certifica che il bilancio</b> sia stato <b>redatto</b> secondo <b>corretti principi contabili</b>.</p>	presidia l' <b>osservanza</b> delle <b>leggi</b> e dello <b>Statuto</b>	verifica l' <b>adeguatezza</b> dell' <b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile</b> , oltre che il suo concreto funzionamento	monitora l'osservanza delle <b>finalità</b> , il rispetto delle disposizioni relative alle <b>attività di interesse generale</b> , alle attività <b>diverse</b> , alla <b>raccolta fondi</b> , al <b>divieto di divisione di utili</b>	attesta la <b>conformità</b> del <b>bilancio sociale</b> rispetto alle linee guida ministeriali
presidia l' <b>osservanza</b> delle <b>leggi</b> e dello <b>Statuto</b>					
verifica l' <b>adeguatezza</b> dell' <b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile</b> , oltre che il suo concreto funzionamento					
monitora l'osservanza delle <b>finalità</b> , il rispetto delle disposizioni relative alle <b>attività di interesse generale</b> , alle attività <b>diverse</b> , alla <b>raccolta fondi</b> , al <b>divieto di divisione di utili</b>					
attesta la <b>conformità</b> del <b>bilancio sociale</b> rispetto alle linee guida ministeriali					
<b>ORGANO DI CONTROLLO I CASI IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI NOMINA</b>	<p>La <b>nomina</b> dell'organo di controllo è <b>obbligatoria</b><sup>24</sup> nelle seguenti 3 ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le <b>associazioni</b> ETS – anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato – qualora siano <b>superati</b> per <b>due esercizi consecutivi due</b> dei <b>seguenti limiti</b>.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;"><b>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b></td> <td style="width: 40%; padding: 2px;"><b>110.000,00 euro</b></td> </tr> </table>	<b>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b>	<b>110.000,00 euro</b>		
<b>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b>	<b>110.000,00 euro</b>				

<sup>23</sup> Nota Ministeriale n. 14432 del 22.12.2023.

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 30, commi 1, 2 e 4 del Codice del Terzo Settore.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="496 199 1043 288">Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</td> <td data-bbox="1043 199 1366 288">220.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 288 1043 389">Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</td> <td data-bbox="1043 288 1366 389">5 unità</td> </tr> </table>	Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	220.000,00 euro	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	5 unità
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	220.000,00 euro				
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	5 unità				
COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	<p>L'<b>obbligo</b> invece <b>cessa se</b>, per <b>due esercizi consecutivi</b>, i predetti <b>limiti non vengono superati</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le <b>fondazioni</b> Enti del Terzo Settore (ETS);</li> <li>◆ quando siano stati costituiti <b>patrimoni destinati ad uno specifico affare</b><sup>25</sup>, a prescindere da limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore costituente, purché con personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle imprese;</li> </ul> <p>La <b>nomina</b> è altresì <b>obbligatoria</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i <b>Centri di Servizio per il Volontariato</b><sup>26</sup>;</li> <li>◆ se è <b>prevista</b> come tale dallo <b>Statuto</b>;</li> <li>◆ se <b>richiesta</b> da <b>enti terzi</b> (ad esempio enti pubblici in regime di convenzione, soggetti erogatori di contributi a destinazione vincolata, altri enti finanziatori).</li> </ul> <p>L'organo di controllo, a scelta dell'ente, può essere <b>monocratico o composto da più membri</b>.</p> <p>Il <b>componente dell'organo di controllo</b>, o <b>almeno uno dei componenti dell'organo collegiale</b>, dovrà essere scelto<sup>27</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fra gli <b>iscritti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nella <b>sezione A Commercialisti</b> dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,</li> <li>✓ nell'albo degli <b>Avvocati</b>,</li> <li>✓ nell'albo dei <b>Consulenti del lavoro</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ fra i <b>professori universitari</b> di ruolo in <b>materie economiche e giuridiche</b>;</li> <li>◆ fra gli <b>iscritti</b> nel registro dei <b>Revisori legali</b>.</li> </ul> <p> Qualora poi l'organo di controllo sia <b>incaricato</b><sup>28</sup> anche della <b>revisione legale</b>, esso dev'essere <b>integralmente costituito</b> da <b>revisori legali iscritti</b> nell'<b>apposito albo</b>.</p> <p>Il soggetto designato <b>non accetta l'incarico</b> (e se eletto vi rinuncia) se si verifica <b>una</b> delle seguenti <b>situazioni</b><sup>29</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è <b>interdetto</b> o <b>inabilitato</b>;</li> <li>◆ è sottoposto a <b>liquidazione giudiziale</b>;</li> <li>◆ è stato <b>condannato</b> a una <b>pena</b> che importa l'<b>interdizione</b>, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; è amministratore</li> </ul>				

<sup>25</sup> Ex art. 10 del CTS.

<sup>26</sup> Art. 61, comma 1, lettera k) e art. 65, comma 7, lettera e).

<sup>27</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del CTS.

<sup>28</sup> Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 (che si esaminerà in seguito).

<sup>29</sup> Ai sensi dell'art. 2399 del codice civile – cui l'art. 30 del CTS rinvia.

	<p>dell'ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è <b>amministratore</b> di <b>enti</b> o di <b>società</b> direttamente o indirettamente <b>controllati</b> dall'ente;</li> <li>◆ è <b>coniuge, parente o affine</b> entro il quarto grado degli <b>amministratori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'ente,</li> <li>✓ di società controllate;</li> </ul> </li> <li>◆ è <b>legato</b> all'ente o agli <b>enti</b> o alle <b>società</b> da questo direttamente o indirettamente controllati da un <b>rapporto di lavoro</b> o da un rapporto continuativo di <b>consulenza</b> o di <b>prestazione d'opera retribuita</b>, ovvero da <b>altri rapporti</b> di natura patrimoniale che ne <b>compromettano l'indipendenza</b>.</li> </ul> <p>Secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti<sup>30</sup>, <b>non costituisce causa di ineleggibilità l'essere socio</b> dell'ente per il quale si è chiamati ad esercitare attività di controllo; viceversa, <b>la nomina è incompatibile con l'attività di volontario</b> nell'ente medesimo.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO</b></p>	<p>Più nello specifico rispetto a quanto visto precedentemente, vengono imposti<sup>31</sup> i seguenti <b> Doveri</b> all'<b>organo di controllo</b>:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>vigilanza</b> sull'<b>osservanza</b> della <b>legge</b> e dello <b>Statuto</b> e sul <b>rispetto</b> dei <b>principi di corretta amministrazione</b>, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001<sup>32</sup>, qualora applicabili</p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>vigilanza</b> sull'<b>adeguatezza</b> dell'<b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile</b> e sul suo <b>concreto funzionamento</b></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>monitoraggio</b> dell'<b>osservanza</b> delle <b>finalità civiche, solidaristiche</b> e di <b>utilità sociale</b>, con particolare riguardo alle disposizioni<sup>33</sup> sulle attività di <b>interesse generale</b> e sulle <b>attività diverse</b>, sulla <b>raccolta fondi</b>, sulla <b>destinazione del patrimonio</b> e sull'<b>assenza di scopo di lucro</b></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><b>attestazione</b> della <b>conformità</b> della <b>redazione del bilancio sociale</b> alle <b>linee guida</b> emanate con <a href="#">decreto del Ministero del Lavoro del 04.07.2019</a>. Si ricorda che nel bilancio sociale si dà atto degli esiti del monitoraggio</p> </td> </tr> </table>	<p><b>vigilanza</b> sull'<b>osservanza</b> della <b>legge</b> e dello <b>Statuto</b> e sul <b>rispetto</b> dei <b>principi di corretta amministrazione</b>, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001<sup>32</sup>, qualora applicabili</p>	<p><b>vigilanza</b> sull'<b>adeguatezza</b> dell'<b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile</b> e sul suo <b>concreto funzionamento</b></p>	<p><b>monitoraggio</b> dell'<b>osservanza</b> delle <b>finalità civiche, solidaristiche</b> e di <b>utilità sociale</b>, con particolare riguardo alle disposizioni<sup>33</sup> sulle attività di <b>interesse generale</b> e sulle <b>attività diverse</b>, sulla <b>raccolta fondi</b>, sulla <b>destinazione del patrimonio</b> e sull'<b>assenza di scopo di lucro</b></p>	<p><b>attestazione</b> della <b>conformità</b> della <b>redazione del bilancio sociale</b> alle <b>linee guida</b> emanate con <a href="#">decreto del Ministero del Lavoro del 04.07.2019</a>. Si ricorda che nel bilancio sociale si dà atto degli esiti del monitoraggio</p>
<p><b>vigilanza</b> sull'<b>osservanza</b> della <b>legge</b> e dello <b>Statuto</b> e sul <b>rispetto</b> dei <b>principi di corretta amministrazione</b>, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001<sup>32</sup>, qualora applicabili</p>					
<p><b>vigilanza</b> sull'<b>adeguatezza</b> dell'<b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile</b> e sul suo <b>concreto funzionamento</b></p>					
<p><b>monitoraggio</b> dell'<b>osservanza</b> delle <b>finalità civiche, solidaristiche</b> e di <b>utilità sociale</b>, con particolare riguardo alle disposizioni<sup>33</sup> sulle attività di <b>interesse generale</b> e sulle <b>attività diverse</b>, sulla <b>raccolta fondi</b>, sulla <b>destinazione del patrimonio</b> e sull'<b>assenza di scopo di lucro</b></p>					
<p><b>attestazione</b> della <b>conformità</b> della <b>redazione del bilancio sociale</b> alle <b>linee guida</b> emanate con <a href="#">decreto del Ministero del Lavoro del 04.07.2019</a>. Si ricorda che nel bilancio sociale si dà atto degli esiti del monitoraggio</p>					
<p style="text-align: center;"><b>POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO</b></p>	<p>Secondo la norma di riferimento<sup>34</sup>:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p><i>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad <b>atti di ispezione e di controllo</b>, e a tal fine possono <b>chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari</b>.</i></p> </td> </tr> </table> <p>Qualora un <b>componente</b> proceda <b>autonomamente</b> ad <b>atti di ispezione</b> è opportuno che degli atti compiuti sia data <b>tempestiva informazione scritta</b> agli</p>	<p><i>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad <b>atti di ispezione e di controllo</b>, e a tal fine possono <b>chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari</b>.</i></p>			
<p><i>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad <b>atti di ispezione e di controllo</b>, e a tal fine possono <b>chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari</b>.</i></p>					



<sup>30</sup> "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore", dicembre 2020.

<sup>31</sup> Commi 6 e 7 dell'art. 30 del CTS.

<sup>32</sup> "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

<sup>33</sup> Di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.

<sup>34</sup> Ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del CTS.

	<p><b>altri componenti.</b></p> <p> In ogni caso, gli <b>atti di ispezione e controllo</b> devono essere oggetto di <b>apposita verbalizzazione.</b></p>										
<p><b>IL REVISORE LEGALE DEI CONTI: CASI IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI NOMINA, REQUISITI E FUNZIONI</b></p>	<p>La <b>nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria<sup>35</sup></b> nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le <b>fondazioni ETS</b> e le <b>associazioni ETS</b>, anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, qualora siano <b>superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</b></li> </ul> <table border="1" data-bbox="491 526 1385 734"> <tr> <td><b>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b></td> <td><b>1.100.000,00 euro</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</b></td> <td><b>2.200.000,00 euro</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</b></td> <td><b>12 unità</b></td> </tr> </table> <p>L'obbligo, anche in questo caso, <b>cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quando siano stati costituiti <b>patrimoni destinati ad uno specifico affare<sup>36</sup></b>, a prescindere da limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore costituente, <b>purché con personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle imprese.</b></li> </ul> <p>La revisione legale dei conti di un Ente del Terzo Settore <b>può essere affidata:</b></p> <table border="1" data-bbox="395 1086 1401 1281"> <tr> <td><b>1)</b></td> <td>ad una <b>società di revisione iscritta nel Registro</b> tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze</td> </tr> <tr> <td><b>2)</b></td> <td>ad una <b>persona fisica abilitata</b> ad esercitare la revisione legale<sup>37</sup> <b>e iscritta nel Registro</b> tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze</td> </tr> </table> <p>La <b>revisione legale</b> può essere attribuita all'<b>organo di controllo</b>, ma in questo caso, i suoi <b>componenti</b> devono essere <b>tutti revisori legali</b> iscritti nel citato registro<sup>38</sup>.</p> <p>Il <b>CTS non indica le funzioni del Revisore</b>, in quanto esse sono previste dalla normativa generale in materia<sup>39</sup>.</p> <p> Il <b>corrispettivo</b> per l'<b>incarico di revisione legale</b> non può essere subordinato ad alcuna condizione, così come non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione.</p>	<b>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b>	<b>1.100.000,00 euro</b>	<b>Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</b>	<b>2.200.000,00 euro</b>	<b>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</b>	<b>12 unità</b>	<b>1)</b>	ad una <b>società di revisione iscritta nel Registro</b> tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze	<b>2)</b>	ad una <b>persona fisica abilitata</b> ad esercitare la revisione legale <sup>37</sup> <b>e iscritta nel Registro</b> tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
<b>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</b>	<b>1.100.000,00 euro</b>										
<b>Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</b>	<b>2.200.000,00 euro</b>										
<b>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</b>	<b>12 unità</b>										
<b>1)</b>	ad una <b>società di revisione iscritta nel Registro</b> tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze										
<b>2)</b>	ad una <b>persona fisica abilitata</b> ad esercitare la revisione legale <sup>37</sup> <b>e iscritta nel Registro</b> tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze										
<p><b>RAPPORTI TRA ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI</b></p>	<p>È opportuno che tra l'<b>organo di controllo</b> e il <b>soggetto incaricato</b> della revisione legale si attivi un <b>flusso di informazioni regolare, specifico e tempestivo</b>, al fine di <b>scambiare reciprocamente le risultanze delle verifiche svolte</b> nell'ambito delle rispettive <b>competenze.</b></p>										

<sup>35</sup> Art. 31 del Codice del Terzo Settore.


<sup>36</sup> Ai sensi dell'art. 10 del CTS.

<sup>37</sup> Come previsto dal codice civile e dalle disposizioni del D.lgs. 39/2010.

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 30 CTS.

<sup>39</sup> In particolare, dal citato D.lgs. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.



<p><b>NOTA MINISTERIALE N. 14432/2023: ATTIVAZIONE OBBLIGHI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE</b></p>	<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente diffuso una nota<sup>40</sup>, molto <b>tempo dopo</b> i <b>primi chiarimenti</b><sup>41</sup>, e ha <b>risposto ad alcuni quesiti</b> in merito alla <b>nomina dell'organo di controllo e di revisione</b> di:</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1)</b></td> <td><b>enti iscritti al RUNTS</b> a seguito di <b>trasmigrazione</b> (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale), <b>dai cui bilanci 2021 e 2022 è emerso il superamento di almeno due</b> dei citati <b>limiti dimensionali</b> per <b>due anni consecutivi</b><sup>42</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>2)</b></td> <td><b>enti, precedentemente non assoggettati</b> al regime del <b>Codice del Terzo Settore</b> in qualità di <b>ETS in via transitoria</b><sup>43</sup>, per i quali, dagli <b>ultimi due bilanci allegati</b> all'istanza di <b>iscrizione al RUNTS</b>, risulti il <b>superamento</b> delle suddette <b>soglie dimensionali</b></td> </tr> </table> <p>Nel primo caso, il Ministero ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti di procedere senza indugio alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati attraverso l'apposito portale.</p> <p> Il <b>mancato adeguamento senza valida giustificazione</b>, a fronte della richiesta dell'ufficio – <b>che assegnerà a tal fine un congruo termine</b> affinché l'ente regolarizzi la propria posizione – potrà essere considerato ai fini dell'adozione di un <b>eventuale provvedimento di cancellazione</b>.</p> <p>Per gli enti di cui alla seconda ipotesi, l'<b>obbligo sorge non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell'iscrizione</b>, fermo restando che potranno volontariamente costituire l'organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell'iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell'accettazione dell'incarico all'effettiva iscrizione.</p> <p>A seguito dell'<b>iscrizione</b>, l'<b>ufficio</b> potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all'ente che non abbia provveduto prima, di <b>nominare l'organo di controllo</b> e/o il revisore, assegnando a tal fine un <b>congruo termine</b>, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Un'eventuale <b>persistente inerzia</b> dell'ente nel provvedere all'adempimento di legge <b>costituirà presupposto</b> per l'avvio del procedimento di <b>cancellazione dal RUNTS</b><sup>44</sup>.</p>	<b>1)</b>	<b>enti iscritti al RUNTS</b> a seguito di <b>trasmigrazione</b> (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale), <b>dai cui bilanci 2021 e 2022 è emerso il superamento di almeno due</b> dei citati <b>limiti dimensionali</b> per <b>due anni consecutivi</b> <sup>42</sup>	<b>2)</b>
<b>1)</b>	<b>enti iscritti al RUNTS</b> a seguito di <b>trasmigrazione</b> (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale), <b>dai cui bilanci 2021 e 2022 è emerso il superamento di almeno due</b> dei citati <b>limiti dimensionali</b> per <b>due anni consecutivi</b> <sup>42</sup>			
<b>2)</b>	<b>enti, precedentemente non assoggettati</b> al regime del <b>Codice del Terzo Settore</b> in qualità di <b>ETS in via transitoria</b> <sup>43</sup> , per i quali, dagli <b>ultimi due bilanci allegati</b> all'istanza di <b>iscrizione al RUNTS</b> , risulti il <b>superamento</b> delle suddette <b>soglie dimensionali</b>			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>40</sup> [nota direttoriale n.14432 del 22.12.2023](#) avente ad oggetto "Artt. 30 e 31 Codice del Terzo settore. Attivazione obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale. Ulteriori chiarimenti".

<sup>41</sup> Che erano stati dati con la [nota n. 11560 del 02.11.2020](#).

<sup>42</sup> Di cui all'art. 30 e all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

<sup>43</sup> Per "ETS in via transitoria" si intendono **ODV, APS e Onlus**, che in assenza dell'operatività del RUNTS erano considerate come enti di Terzo settore ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'art. 50 del Codice del Terzo Settore e degli artt. 23, comma 1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.

# TAX FREE SHOPPING NUOVA SOGLIA DAL 1° FEBBRAIO CONDIZIONI E PROCEDURE DA SEGUIRE

## INTRODUZIONE

Dal 1° febbraio, entra in vigore la **nuova soglia per gli acquisti tax free**, che **passa da 154,94 a 70,00 euro**.<sup>45</sup> Si tratta di un'agevolazione che permette ai **viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea** di ottenere **lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA** sui **beni acquistati sul territorio nazionale**, per un importo complessivo (Iva inclusa) superiore ad una certa soglia, a condizione che:

- ◆ gli stessi beni siano destinati all'uso personale o familiare degli acquirenti;
- ◆ e siano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le condizioni previste dalla disciplina Iva<sup>46</sup> per fruire dello sgravio/rimborso dell'IVA sugli acquisti tax-free e la procedura da seguire per i negozianti e gli acquirenti.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Come funziona** il regime del **Tax Free Shopping**?
2. **Come** deve essere **determinata la soglia di valore** per fruire dello sgravio/rimborso dell'imposta?
3. **Chi** sono i **soggetti** ai quali è applicabile lo sgravio/rimborso dell'imposta?
4. **Quali** sono i **beni acquistabili** che possono fruire dello sgravio/rimborso dell'imposta?
5. **Quale procedura** deve seguire il **cedente** per l'**utilizzo del sistema OTELLO**?
6. **Quali** sono le **modalità di emissione** della **fattura tax free**?

---

<sup>45</sup> Modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2024 (art.1 comma 77) nell'ambito di un pacchetto di misure a sostegno del turismo.

<sup>46</sup> art. 38-quater del D.P.R. 633/72.

## DOMANDE E RISPOSTE

## D.1. COME FUNZIONA IL REGIME DEL TAX FREE SHOPPING?

**R.1.** Ai fini IVA è prevista una disciplina di favore per gli acquisti effettuati nel territorio nazionale da parte di **viaggiatori extra-Ue**<sup>47</sup>.

Nel dettaglio, i **privati consumatori domiciliati o residenti** al di fuori dell'Unione Europea possono effettuare **acquisti di beni in Italia** senza pagamento dell'Iva, **a condizione** che:

- ◆ Il **valore dei beni acquistati** comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, per ogni fattura, sia superiore ai 154,94 euro (70,00 euro per i beni acquistati dal 1° febbraio 2024);
- ◆ i **beni** devono essere **destinati all'uso personale o familiare**<sup>48</sup> del viaggiatore ed essere privi di qualsiasi interesse commerciale e trasportati nei bagagli personali (condizione che comprende sia l'ipotesi di "bagaglio appresso", sia quella di "bagaglio non accompagnato");
- ◆ **sulla fattura** siano riportati la **descrizione della merce**, i **dati anagrafici** del viaggiatore stesso, **gli estremi del passaporto** o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall'UE;
- ◆ **l'uscita dei beni** dal territorio UE avvenga **entro il terzo mese successivo** alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal "**visto doganale**";
- ◆ **la fattura così convalidata** venga **restituita al venditore italiano** entro i **quattro mesi successivi al mese di acquisto**.



A partire **dal 1° febbraio 2024**, il **valore minimo** delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA, **scende a 70,00 euro**.

**La cessione** a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti **deve essere documentata con fattura in formato elettronico**, tramite le funzionalità informatiche di cui al **sistema OTELLO** (*Online tax refund at exit: light lane optimization*):

- ◆ senza pagamento dell'Iva, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 Dpr n. 633/1972, laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla Ue.
- ◆ con pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla Ue nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr n. 633/1972).

In questa ipotesi, **il cedente può delegare il rimborso dell'imposta ad appositi intermediari**.

<sup>47</sup> Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972

<sup>48</sup> Con il [principio di diritto n. 25/2019](#), l'Agenzia sottolinea che un acquisto di beni in una quantità sproporzionata rispetto all'uso personale o familiare fa presupporre un utilizzo commerciale degli stessi e, di conseguenza, esclude il beneficio in questione.

**D.2. COME DEVE ESSERE DETERMINATA LA SOGLIA DI VALORE PER FRUIRE DELLO SGRAVIO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA?**

**R.2.** Per **determinare se la nuova soglia** di valore (70,00 euro, IVA inclusa) sia stata **superata** occorre **basarsi sul valore di fattura**.



Il **valore aggregato di diversi beni** può essere usato soltanto **se tutti i beni figurano nella stessa fattura**, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.



In ogni caso, il valore dei 70,00 euro **può includere molteplici beni compravenduti** tra gli stessi soggetti **ma non può riferirsi a più cessioni**, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura<sup>49</sup>.

In sintesi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella medesima fattura.

**Esempio**

Un viaggiatore giapponese si reca in un negozio di abbigliamento e acquista diversi articoli:

- ◆ un paio di scarpe, ad un prezzo di € 300 (Iva inclusa);
- ◆ un paio di pantaloni, ad un prezzo di € 100 (Iva inclusa).

Nel caso in cui il commerciante si renda disponibile ad applicare lo sgravio / rimborso dell'Iva, indipendentemente dalla modalità, **l'acquisto risulterà interamente agevolabile** se la cessione avviene mediante **emissione di un'unica fattura**.

Nel caso in cui venissero **emesse due distinte fatture**, una per le scarpe ed una per i pantaloni, risulterebbe agevolabile:

- ◆ solo l'acquisto delle scarpe, se effettuato entro il 31.01.2024 (quindi con l'applicazione della vecchia soglia di 154,94 euro);
- ◆ entrambi gli acquisti, se effettuati dal 1° febbraio 2024 (considerando l'applicazione della nuova soglia di 70,00 euro).

**D.3. CHI SONO I SOGGETTI AI QUALI È APPLICABILE LO SGRAVIO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA?**

**R.3.** Per quanto riguarda l'**ambito soggettivo** del regime, **con riferimento ai soggetti acquirenti**, il beneficio compete a **tutti i soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario** a condizione che si tratti di:

- ◆ persone fisiche,
- ◆ che effettuano gli acquisti in qualità di "**consumatori privati**" (non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese).

<sup>49</sup> Precisioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con il [principio di diritto n. 8](#) del 16 luglio 2020.

SOGGETTI ACQUIRENTI	
Soggetti inclusi	Soggetti esclusi dall'agevolazione
Soggetti stabiliti nei <b>territori esclusi dalla UE</b> ex art. 7 co. 1 lett. a) e b) del D.P.R. 633/1972, come <b>Livigno e Campione d'Italia</b>	Soggetti privati residenti nella <b>Repubblica di San Marino</b>
<b>Cittadini italiani</b> (o di altri Stati membri) domiciliati o residenti in <b>Paesi extra-UE<sup>50</sup></b> , non rilevando il criterio della cittadinanza	Soggettivi privati residenti o domiciliati in <b>altro Stato dell'Unione europea</b>
	Soggetti passivi IVA residenti o domiciliati in uno Stato extra-Ue che effettuano <b>l'acquisto nell'ambito di attività d'impresa o professione</b>


Riguardo ai **soggetti cedenti**, la norma **non prevede specifiche limitazioni** (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente (principio di diritto n. 8/E/2020).



La prassi dell'Amministrazione finanziaria ha però evidenziato un'implicita esclusione nel caso della **vendita all'ingrosso**.

La natura stessa della vendita all'ingrosso, che si sostanzia in cessioni di **notevoli quantitativi di merci** a soggetti che esercitano, a loro volta, l'attività commerciale, **non consente infatti l'applicazione della norma in questione**, atteso che la medesima annovera tra le condizioni per la fruibilità dell'esenzione dall'imposta, la **qualità di soggetto privato** del cessionario (R.M. 7.9.1998 n. 126).

In via eccezionale, tuttavia, mantengono la possibilità di accedere al beneficio **i grossisti** che rispettano i seguenti requisiti:



#### D.4. QUALI SONO I BENI ACQUISTABILI CHE POSSONO FRUIRE DELLO SGRAVIO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA?

**R.4.** Sul piano oggettivo, il regime di favore opera **limitatamente alle cessioni di beni** (fuori, pertanto, le prestazioni di servizi), a condizione che siano rispettate alcune condizioni.



Secondo la Corte di Giustizia Ue, infatti deve trattarsi di **beni destinati all'uso personale**

<sup>50</sup> Legge n. 28/1997

da parte del viaggiatore **o dei suoi familiari**, anche se non viaggiatori.

In questi termini, possono rientrare nel regime in analisi:

- ◆ **beni di piccole dimensioni o acquistati in piccole quantità**, intrinsecamente riferibili all'utilizzo privato della persona acquirente o della sua famiglia (Corte di giustizia Causa C-656/19 del 17.12.2020);
- ◆ **è obbligo del cedente verificare** che i beni acquistati siano destinati all'utilizzo personale o familiare del cedente, sulla base delle risultanze evidenti al momento della cessione (Cassazione n. 28441/2021).

Con riferimento alla **tipologia di beni**, la Circolare del MEF n. 145/E del 10 giugno 1998 ha individuato, in linea di massima, **le seguenti categorie merceologiche**:

<b>CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMISSIBILI (elenco non esaustivo)</b>
◆ Abbigliamento
◆ Calzature
◆ Accessori per autoveicoli
◆ Prodotti alcolici e vitivinicoli
◆ Pelletterie e accessori
◆ Cosmetici
◆ Piccoli mobili, oggetti di arredamento e uso domestico
◆ Oggetti di oreficeria/gioielleria;
◆ Computer ed accessori
◆ Giocattoli
◆ Piccoli mobili, oggetti di arredamento e uso domestico
◆ Apparecchi radiotelevisivi ed accessori
◆ Alimentari
◆ Apparecchi di telefonica
◆ Articoli sportivi
◆ Strumenti ed accessori musicali

#### **D.5. QUALE PROCEDURA DEVE SEGUIRE IL CEDENTE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA OTELLO?**

**R.5.** Dal 1° settembre 2018, **è obbligatorio emettere le fatture tax free in modalità elettronica** e l'apposizione del visto doganale su tali fatture avviene, nei punti di uscita nazionali, **esclusivamente per via digitale attraverso OTELLO** (*Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization*), **il sistema** messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane **per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura tax free**, al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE.

Per completare il processo di digitalizzazione e **permettere ai negozi di gestire correttamente anche la fattura elettronica**, l'Agenzia Dogane e Monopoli, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, **ha aggiornato il proprio sistema** passando alla **nuova versione OTELLO 2.0** che garantisce

la piena interoperabilità con il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate.

**Per accedere a OTELLO** è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o della CNS.

Gli utenti accedono al sito istituzionale dell'Agenzia, il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM), autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile nella seguente sezione:

- ◆ "Area riservata" -> "Dogane" -> "Accesso per utenti esterni con credenziali"  
<https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm&goto=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%2Fportale%2Flogi>  
[n](#)

All'interno del Portale, l'**utente** identificato **può richiedere le autorizzazioni necessarie** ad usufruire dei servizi OTELLO attraverso il Modello Autorizzativo Unico (MAU)<sup>51</sup>. In particolare, il **cedente nazionale dovrà scegliere**, attraverso il MAU, le **modalità di dialogo con il sistema OTELLO per l'emissione della fattura elettronica**.

Per ulteriori informazioni sull'ottenimento delle credenziali di accesso  
["Modalità di accesso ai servizi"](#) e ["Tutorial"](#).

**Il negoziante** può emettere la fattura tax free elettronica<sup>52</sup> **in due modi diversi**, utilizzando la modalità System-to-System (S2S) o la modalità User-to-System (U2S):

- ◆ **System-to-System (S2S) - Trasmissione da sistema informativo**

**la trasmissione della fattura** può essere **diretta o indiretta**:

- ✓ Nella **modalità diretta**, il cedente trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite il proprio sistema gestionale che dialoga direttamente con OTELLO (modalità diretta **SYSTEM to SYSTEM-S2S**). In tal caso è necessario per l'operatore economico dotarsi di un apposito software/sistema gestionale in grado di dialogare da sistema a sistema con OTELLO, al fine di trasmettere le fatture tax free e usufruire dei relativi servizi;
- ✓ Nella **modalità indiretta**, il cedente nazionale dialoga con OTELLO **avvalendosi dei servizi di un intermediario OTELLO** che trasmette le fatture tax free ad OTELLO. L'intermediario OTELLO, ottenute le deleghe da parte del cedente nazionale attraverso il MAU, trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite un sistema gestionale che dialoga direttamente con OTELLO.

- ◆ **User-to-System (U2S) - Inserimento manuale della Fattura**

Il venditore trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite l'interfaccia web messa a disposizione dall'Agenzia Dogane e Monopoli attraverso il PUD (*Portale Unico Dogane*) (modalità diretta **USER to SYSTEM-U2S**).

In particolare, il venditore utilizzerà la funzione **"OTELLO – Gestione FTF"**, che permette, già al momento della vendita, la comunicazione elettronica dei dati della FTF emessa. Per maggiori informazioni sull'applicazione web, consultare l'[Assistenza online](#).

<sup>51</sup> Con il MAU è stata introdotta la figura del "Gestore", ovvero la persona fisica a cui l'operatore economico (nel caso specifico, il cedente nazionale) - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per l'attribuzione e la gestione delle autorizzazioni.

<sup>52</sup> Per l'emissione delle fatture elettroniche l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un programma che si chiama OTELLO 2.0, in particolare con la **Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22 maggio 2018, n. 54088** sono state stabilite le modalità attuative per la fatturazione elettronica delle operazioni di tax free shopping.

Abbiamo detto che il negoziante che decide di non trasmettere in proprio i dati delle FTF ad OTELLO può servirsi di un **Intermediario OTELLO**. Si tratta, delle cosiddette **società "Tax Free"** che:

- ◆ hanno titolo a **rimborsare l'IVA al viaggiatore**, contestualmente all'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea
- ◆ e **trasmettono i dati delle fatture Tax Free ad OTELLO 2.0 per conto del cedente** utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata.

Il servizio reso dai citati intermediari comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

Si rammenta che il **rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali**.



In caso di apposizione del **visto doganale in un punto di uscita nazionale**, la **prova dell'uscita** delle merci, necessaria ai fini dell'agevolazione, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, **ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0 e riportato sulla fattura tax free**.

In caso di **uscita** dal territorio doganale dell'Unione Europea **attraverso un altro Stato membro**, la **prova di uscita** delle merci è fornita dalla **dogana estera secondo** le modalità vigenti in tale Stato membro.

#### **Esempio**

Il signor Morgan ha acquistato un bene in Italia, prosegue il proprio viaggio in Spagna e da là rientra negli Stati Uniti: la prova di uscita dei beni dal territorio UE deve essere data dalla **dogana estera secondo le modalità vigenti in Spagna**.

**I viaggiatori** che hanno acquistato beni in Italia e fatto richiesta del visto digitale presso un punto di uscita nazionale, **possono verificare in tempo reale** lo stato di apposizione del visto digitale, visitando il sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli / sezione OTELLO "[Consultazione fatture on line](#)".

È possibile, infatti, verificare lo **stato di apposizione del visto** inserendo il codice di richiesta della fattura o, in alternativa, determinati parametri di ricerca (e.g. codice visto elettronico doganale, numero fattura, barcode).

Tramite la medesima funzione di ricerca, **i negozianti** che hanno emesso fatture **tax-free in modalità elettronica**, possono verificare lo stato di apposizione del visto digitale e ottenere, in tempo reale, la prova dell'uscita dal territorio nazionale dei beni venduti al viaggiatore.

#### **D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA TAX FREE?**

**R.6.** Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per il Tax-Free shopping, il viaggiatore è tenuto ad attenersi a una serie di formalità, a partire dall'acquisto dei beni dal negoziante.

**Al momento dell'acquisto dei beni**, il viaggiatore deve innanzitutto **esibire il proprio passaporto**, le cui informazioni devono essere **correttamente riportate nella fattura tax-free**.

**Una volta emessa la fattura tax-free** in modalità **elettronica**, **OTELLO genera un codice di**



**richiesta.**

Il viaggiatore deve assicurarsi che **tale codice sia correttamente indicato sulla copia della fattura**, in quanto attesta che la stessa è stata correttamente trasmessa a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate dal negoziante siano corrette, in particolare gli estremi del documento di riconoscimento.

Operativamente, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dall'unione europea può acquistare in Italia beni destinati all'uso familiare o personale **senza il pagamento dell'IVA** secondo **due diverse modalità**, ossia:

<b>sgravio</b> effettuato <b>direttamente</b> all' <b>acquisto</b>
mediante <b>rimborso</b>

**IPOTESI 1 – SGRAVIO ALL'ACQUISTO**

In questo caso **il negoziante emette la fattura senza applicazione dell'IVA** indicando nel documento, tra l'altro:

- ◆ **il titolo di non imponibilità** ed eventualmente la norma di riferimento. La dicitura da inserire in fattura sarà "**non imponibile art-38-ter D.P.R. n. 633/1972**";
- ◆ **gli estremi del passaporto** o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza dell'acquirente al di fuori dell'UE.

Il documento andrà poi **annotato nel registro delle vendite** o nel registro dei corrispettivi, distintamente dalle altre operazioni.



La **fattura vistata** dalla **dogana** di uscita dovrà essere **restituita** al **venditore entro il mese successivo** all'uscita dei beni dal territorio comunitario. Se ciò **non accade**, il **venditore** è tenuto a operare la **variazione in aumento** dell'imposta<sup>53</sup>, **emettendo una nota di variazione**.

Si evidenzia che la nota di variazione deve essere emessa tramite il sistema OTELLO 2.0 e **non può essere "cumulativa"**<sup>54</sup>.

In caso di **mancata regolarizzazione**, il commerciante è soggetto alla **sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell'IVA** non versata<sup>55</sup>.

**IPOTESI 2 – RIMBORSO DELL'IVA**

In questo caso il negoziante emette **fattura con IVA** al **viaggiatore**.

Il **cessionario "anticipa"** quindi l'**imposta**, salvo richiederne il rimborso, direttamente al **cedente** oppure tramite una **società specializzata**, a condizione di **dimostrare l'uscita** dei beni dal **territorio comunitario** entro i **termini** previsti, ottenendo il rilascio del **visto di uscita**.

Nel dettaglio, l'**acquirente**:

<b>1)</b>	<b>trasporta i beni fuori dalla UE</b> entro tre mesi dall'effettuazione dell'acquisto
-----------	--

<sup>53</sup> ex art. 26 del D.P.R. 633/1972.

<sup>54</sup> [risoluzione n. 58/E del 11.06.2019.](#)

<sup>55</sup> art. 7, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

<b>2)</b>	<b>entro il mese successivo, restituisce al venditore</b> l'esemplare della fattura con il visto della dogana di uscita
-----------	---

Il cedente:

- ◆ **se riceve la fattura con il visto di uscita entro il quarto mese** successivo alla vendita provvede al **rimborso dell'imposta**,
- ◆ **recupera l'IVA con specifica annotazione** sul registro degli acquisti, non essendo necessaria l'emissione di un documento autonomo<sup>56</sup>.



Si tratta della **modalità** sicuramente **più prudente** per il **cedente**, che evita il **rischio** di **pagare l'IVA** in caso di **mancata uscita** del bene acquistato dall'**UE**.

---

<sup>56</sup> [risoluzione 65/E del 10.07.2019.](#)

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 11806 del 19 gennaio 2024](#)

Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle **bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021.

---

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 7/E del 24 gennaio 2024](#)

Istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

---

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 11 del 22.01.2024 alla n. 19 del 26.01.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2024](#)

---

**LO SCADENZARIO DAL 26.01.2024 AL 09.02.2024**

---

Mercoledì <b>31 gennaio 2024</b>	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre</b> , con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Mercoledì <b>31 gennaio 2024</b>	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ( <a href="#">Modello INTRA 12</a> ), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
Mercoledì <b>31 gennaio 2024</b>	<b>I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue"</b> devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio <b>della dichiarazione Iva OSS</b> che contiene <b>le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del quarto trimestre 2023</b> , contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di

---

identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

**È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse dello **0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento dell'unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI.**

È possibile, infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ◆ **in un'unica soluzione annuale**, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
- ◆ in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- ◆ in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2023, distinti per voce di

tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2023 utilizzando il [software Docte 2.0](#) oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)".

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I cittadini che **non detengono un apparecchio televisivo** e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la [dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo](#), per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l'esonero dal pagamento del canone Tv occorre **riconfermare ogni anno** di non possedere la televisione **ripresentando la dichiarazione sostitutiva** completa del "quadro A".

[La dichiarazione sostitutiva di non detenzione](#), per avere effetto per l'**intero anno**, deve essere **presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

- ♦ tramite l'[applicazione web](#) disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di



compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software

- ◆ tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- ◆ trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec [cp22.canonetv@postacertificata.rai.it](mailto:cp22.canonetv@postacertificata.rai.it)
- ◆ tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2023** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2023)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)